



*Consolato Generale d'Italia
San Pietroburgo*

Prot.467
20 marzo 2017

**AVVISO DI SELEZIONE PER SPONSORIZZAZIONI FINALIZZATE ALLA
CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI IN OCCASIONE DEL
RICEVIMENTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ORGANIZZATA DAL CONSOLATO
GENERALE D'ITALIA A SAN PIETROBURGO**

Il Console Generale d'Italia a San Pietroburgo,

viste le disposizioni contenute nell'articolo 43 della Legge 449/1997;

visto il D.P.R. 54/2010;

visto il Decreto n.7 del 27 aprile 2016 di questo Consolato Generale, contenente il Regolamento per la gestione delle attività di sponsorizzazione;

considerata l'opportunità, in ragione dell'interesse manifestato da imprese italiane e straniere, di organizzare iniziative di carattere promozionale,

RENDE NOTO

che intende offrire ad imprese, enti, associazioni, società, raggruppamenti temporanei d'impresa e privati imprenditori italiani o stranieri, l'opportunità di sponsorizzare eventi ed altre attività e iniziative del Consolato Generale d'Italia a San Pietroburgo (d'ora innanzi Consolato Generale), a cominciare dal ricevimento per la Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno 2017.

1. Oggetto delle sponsorizzazioni

I contratti di sponsorizzazione assicureranno alle imprese aderenti, ciascuna in base all'entità del proprio contributo, le seguenti occasioni di promozione del proprio marchio:

- a) inclusione del logo delle imprese sugli inviti, cartacei o informatici, e su altro materiale (depliant, banner ecc.) distribuito o esposto in connessione del ricevimento della Festa della Repubblica, con rilievo grafico proporzionale all'entità della sponsorizzazione;
- b) adeguati spazi – proporzionali al proprio contributo, determinato secondo le categorie indicate al seguente articolo 2 – sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook o account Twitter del Consolato Generale, ovvero spazi fisici per la presentazione dei propri prodotti nei luoghi ove si svolge il ricevimento della Festa della Repubblica.

2. Modalità delle sponsorizzazioni

Il contributo di sponsorizzazione, che potrà assumere la forma anche di scambio di comunicazioni concludenti, potrà essere costituito da conferimento in denaro o tramite il corrispondente valore in beni o servizi, secondo le seguenti categorie:

- da 500 a 2.500 Euro per i “Bronze sponsor”;
- da 2.500 a 5.000 Euro per i “Silver Sponsor”;
- da 5.000 a 7.500 per i “Golden Sponsor”;
- oltre 7.500 per i “Platinum Sponsor”.

3. Presentazione e valutazione delle offerte di sponsorizzazione

L’offerta di sponsorizzazione, contenente l’indicazione del contributo di sponsorizzazione che si intende offrire, potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o ente in forma scritta (accompagnata da fotocopia di un valido documento d’identità) ed inviata tramite lettera raccomandata o agenzia di recapito, oppure consegnata a mano al Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo o anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo email spb@esteri.it entro il 19 maggio 2017.


L’offerta dovrà inoltre essere accompagnata da apposita autocertificazione attestante l’inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016 e contenere il consenso al trattamento dei propri dati anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali. Le offerte di sponsorizzazione inviate saranno valutate nel rispetto dei criteri e dei principi contenuti nel Decreto n.7 del 27 aprile 2016 del Consolato Generale e delle disposizioni di legge.

5. Disposizioni finali

I contratti di sponsorizzazione – anche sotto forma di scambio di corrispondenza conclusiva – conterranno quanto previsto all’art.4 del Decreto n.7 del 27 aprile 2016 del Consolato Generale e saranno sottoscritti dal rappresentante legale della società sponsorizzatrice e dal Console Generale d’Italia a San Pietroburgo. Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicità del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, il Consolato Generale si riserva l’insindacabile diritto di rescissione unilaterale dai predetti contratti, con la decadenza immediata per il soggetto sponsorizzante da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Qualora gli eventi specificamente succitati non avessero luogo per motivi non dipendenti dal Consolato Generale, le parti decideranno di comune accordo l’eventuale modalità di rimborso, nel caso in cui il versamento o conferimento fossero stati già effettuati.




Leonardo Bencini
Console Generale